



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n° 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Repertorio n. 118/ev del 18 Dicembre 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 18 dicembre 2008

VISTO il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n° 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – con nota del 7 novembre 2008 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 12 novembre 2008;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 26 novembre 2008:

- il rappresentante della regione Calabria, coordinatrice della Commissione ambiente e protezione civile, ha presentato un documento di proposte emendative, esprimendo parere favorevole sul testo del D.L., condizionato all'accoglimento delle predette proposte;
- il rappresentante dell'UPI è intervenuto, esprimendo fra l'altro contrarietà sull'art. 3 perché si trattano gli enti locali in modo differenziato a seconda dello stato di emergenza dello smaltimento dei rifiuti, riservandosi di trasmettere successivamente per iscritto osservazioni in merito;

CONSIDERATO inoltre che l'ANCI, con nota del 27 novembre 2008, ha pure trasmesso una serie di proposte emendative al testo del D.L.;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al documento presentato (allegato 1);
- il Presidente dell'UPI ha espresso parere negativo, riscontrando un problema molto serio riguardo l'art. 3 sul commissariamento degli enti locali, nel senso che in realtà le disposizioni prevedono non il commissariamento, ma la rimozione del Sindaco, del Presidente della Provincia o dei componenti dei Consigli e delle Giunte qualora non ottemperino ad alcuni obblighi di legge in materia; ha criticato in particolare la possibilità di rimuovere il Presidente della Provincia, dal momento che la competenza a cui si verrebbe meno non è posta in capo alla Giunta ma al Consiglio provinciale, il quale approva i piani per l'allocazione dei rifiuti: pertanto ha osservato che un'eventuale inadempienza normativa che prevedesse la rimozione di un soggetto dovrebbe avere una logica di attribuzione di responsabilità un po' più netta;
- il rappresentante dell'ANCI ha presentato un documento di proposte emendative (allegato 2), esprimendo parere favorevole subordinato all'accoglimento di quanto proposto relativamente all'art. 3: pur comprendendo l'intento della norma, anche per le ragioni sostenute dal Presidente dell'UPI, ritiene che sia necessario comunque o eliminare l'intero articolo, ripensando quindi l'intero passaggio, oppure introdurre quantomeno una modifica all'articolo, in modo che la possibilità di rimozione del Sindaco, del Presidente della Provincia o dei componenti dei Consigli e delle Giunte avvenga non *"in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei Comuni"* (dizione che così formulata non si capisce bene che cosa vuol dire), ma tutt'al più *"in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei Comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta"*;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n° 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Il Segretario
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Dott. Raffaele Fitto

RR



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

*Consegnato nella
seduta del
18 dicembre 2008*



**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2008, N. 172,
RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, NONCHÉ MISURE
URGENTI DI TUTELA AMBIENTALE**

Punto 6) Elenco B – Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito presentati:

1) Articolo 1, comma 1

Eliminare la dicitura "imballaggi usati".

Motivazione

Si chiede di eliminare la dicitura imballaggi usati poiché non rientrano nella categoria dei rifiuti, pertanto non sono conferibili presso le aree di raccolta e non sono assoggettabili al contributo CONAI. Gli imballaggi usati sono destinati al riuso e non al riciclaggio o al recupero come i rifiuti da imballaggio.

2) Articolo 1, comma 1

Sostituire la dicitura "...nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno" con la dicitura "...nella misura massima di 20 chilogrammi al giorno".

Motivazione

Desti perplessità la previsione normativa che autorizza la raccolta e il trasporto occasionale di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il conferimento presso aree di raccolta gestite dal pubblico o da privati autorizzati. Tale disposizione, introdotta per incentivare la raccolta differenziata, prevede inoltre che al soggetto conferente spetti un indennizzo forfetario, a carico del CONAI, parametrato a quello riconosciuto ai gestori del servizio pubblico.

In primo luogo si evidenzia che tale disposizione, pur essendo introdotta per permettere di raccogliere in maniera differenziata i rifiuti di imballaggio anche nei quartieri dove questo servizio non è attivato, prevede un quantitativo di rifiuti (100 chili al giorno) decisamente troppo elevato.

Lasciare invariato il quantitativo attualmente previsto dal decreto legge può dare origine a fenomeni di "accattonaggio" di rifiuti, mediante la ricerca dei medesimi nel rifiuto indifferenziato già conferito nei cassonetti, ovvero a fenomeni di "commercializzazione".

Si segnalano inoltre possibili difficoltà in ordine alla gestione dell'indennizzo da corrispondere al soggetto conferente il rifiuto rispetto a quello riconosciuto ai gestori del servizio pubblico al fine di non pagare due volte per i medesimi rifiuti.

3) Articolo 6, comma 1, lettera a)

Sostituire la lettera a) con la seguente dicitura: "chiunque, al di fuori di siti autorizzati o con modalità diverse da quelle previste dalla legislazione vigente, abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo, brucia o immette nelle acque superficiali, sotterranee o marine rifiuti pericolosi o speciali ovvero rifiuti ingombranti, di volume uguale o superiore a 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo scarico, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali, sotterranee o marine, ovvero sul suolo o nel sottosuolo riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;"

Motivazione

Risulta più chiaro perché comprende più ipotesi di reato.

4) Dopo l'articolo 9 inserire un articolo 9-bis (Altre misure urgenti di tutela ambientale)

"1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie."

Motivazione

Molte Regioni, in diverse parti del Paese, direttamente o a cura delle Province, hanno approvato specifici accordi di programma per diverse tipologie di rifiuti e/o di conferitori, non ultimi gli accordi sui rifiuti di origine agricola, sui RAEE, sugli inerti da demolizione ecc. Il d.lgs. correttivo 4\08 è intervenuto mettendo in seria difficoltà la utilizzazione di tali accordi.

Roma, 18 dicembre 2008


ALLEGATO 3

ELENCO B PUNTO 6

*Conseguito
nelle sedute
del 18 dicembre*

2008

PS 



PROPOSTE EMENDAMENTI

**DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2008 N. 172
RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, NONCHÉ MISURE URGENTI DI TUTELA
AMBIENTALE**

Art. 1. (Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)

Emendamento

Al comma 1 alla fine del comma aggiungere la seguente frase “Gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio conferiti ai sensi del presente articolo concorrono al calcolo degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 11 della Legge 14 luglio 2008, n. 123. I quantitativi conferiti saranno conteggiati sulla base degli indennizzi forfetari posti a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ”.

Motivazioni

La Legge 14 luglio 2008, n. 123 all’art. 11, comma 1 pone ai Comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, pena una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e, in base al successivo comma 2 la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi. Si ritiene necessario includere nel calcolo delle percentuali di raccolta differenziata anche gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio conferiti – di fatto, come evidenziato nella relazione tecnica - dai consumatori. Si fa presente che gli indennizzi forfetari che saranno riconosciuti ai conferitori occasionali vanno a scalare i corrispettivi CONAI che sarebbero riconosciuti ai Comuni o ai soggetti gestori i servizi, con conseguente aggravio dei costi di gestione complessiva del servizio.

Art. 1. (Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)

Emendamento

Al comma 2 dopo le parole “Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1” aggiungere le parole “e fino all’esaurimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17 della Legge 14 luglio 2008, n. 123,”

Motivazioni

Si ritiene indispensabile prevedere la copertura dei costi associati alle operazioni di raccolta a domicilio posti a carico dei Comuni.

Art. 1. (Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)

Emendamento

Al comma 2 sostituire le parole “, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro” con le parole “fino alla concorrenza massima di quattro milioni di euro”.

Motivazioni

Si chiede il concorso alle spese associate a questa previsione non inferiore alla misura del 50%. Infatti, dalla rilevazione effettuata sul servizio gratuito fornito nelle principali città italiane risulta un valore di 2 euro per abitante, ovvero di 100 euro per tonnellata di rifiuto ritirato. Considerate le sole 86mila tonnellate di rifiuti ingombranti avviati a recupero certificate da APAT nel 2006 in Campania, si evince che il costo a carico dei Comuni sarà di circa 9 milioni di euro. Anche se il Fondo dovesse concorrere nella misura del 50% del costo, sarebbe da prevedere una copertura finanziaria di 4,5 milioni di euro.



Art. 2. (Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)

Emendamento

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo “Gli oneri associati a quanto disposto dal presente comma sono certificati e liquidati dai soggetti pubblici medesimi a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.”

Motivazioni

Si ritiene indispensabile prevedere la copertura finanziaria per operazioni che comportano significativi costi non iscritti nei bilanci dei soggetti pubblici chiamati ad attivare tali operazioni di rimozione e stoccaggio di rifiuti anche pericolosi.

Art. 3 (Commissariamento di enti locali)

Emendamento

Al comma 1, punto 1 –bis sostituire le parole “ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni” con le parole “ovvero in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta”.

Motivazioni

Si richiede l'eliminazione dell'articolo o, quanto meno una *la riscrittura, che circoscriva in maniera rigorosa portata e ambito di applicazione della norma. Pur condividendo in linea di principio gli intenti dell'intervento proposto, si ritiene che l'articolo – così come formulato – in caso di applicazione possa determinare il rischio di utilizzo arbitrario della norma o, al contrario, di una sua totale inefficacia nonché della produzione di un grave contenzioso davanti all'autorità giudiziaria.*



Art. 4 (Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)

Emendamento

Al comma 2 sostituire le parole “sette giorni” con le parole “trenta giorni” e sostituire le parole “del presente decreto” con le parole “della presente legge”

Motivazioni

Si ritiene che l'emendamento proposto consenta ai comuni di disporre dei tempi tecnici minimi ad espletare le necessarie procedure per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata.

